

Nelle disposizioni relative alla revisione dei prezzi dei pubblici servizi viene fatto in generale riferimento alle bollette e fatture emesse da una certa data in poi.

Poichè l'applicazione di detta norma ha dato luogo a qualche abuso da parte delle aziende fornitrici, questo Ministero stabilisce che la variazione dei prezzi sarà applicata alle bollette e fatture, emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento, nelle quali bollette siano compresi *in prevalenza* i consumi effettuati successivamente alla data indicata nel provvedimento.

Con tale disposizione, l'utente è in grado di controllare la esatta applicazione delle variazioni autorizzate tenendo nota del giorno in cui è stata fatta la lettura del contatore.

PROVVEDIMENTO n. 348 del 20 gennaio 1953 (Gazz. Uff. n. 18 del 23 gennaio 1953).

Nell'intento di procedere con la necessaria gradualità alla unificazione delle tariffe dell'energia elettrica per le utenze fino a 30 kW ed allo scopo di favorire la costruzione di nuovi impianti, si dispone con un primo provvedimento quanto segue.

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° febbraio 1953 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, vengono stabilite le seguenti norme per tutto il territorio nazionale per la disciplina dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni di fornitura dell'energia elettrica, a parziale modifica delle disposizioni in vigore.

CAPITOLO I

Illuminazione pubblica

Per i prezzi e le tariffe di vendita dell'energia elettrica ad uso di illuminazione pubblica, vengono confermate le dispo-

sizioni contenute nel provvedimento n. 101 dell'11 agosto 1943 per quanto attiene la misura dell'aumento rispetto ai prezzi bloccati del 1942.

CAPITOLO II

Illuminazione privata

Le imprese elettriche, che attualmente praticano un prezzo per kWh per le forniture di energia elettrica per uso di illuminazione privata superiore a L. 42 per kWh, devono ridurre il prezzo stesso a L. 42 per kWh.

Le imprese elettriche, che per effetto della applicazione della disposizione del capoverso precedente subiranno una diminuzione rispetto ai prezzi per kWh legalmente praticati, avranno diritto, per i kWh fatturati al nuovo prezzo, al rimborso della differenza da parte della Cassa di conguaglio per le tariffe elettriche di cui al successivo capitolo IX.

I prezzi per kWh attualmente inferiori a L. 42 restano invariati.

E' posto a carico degli utenti, che attualmente usufruiscono di un prezzo per kWh inferiore a L. 26,50, un sovrapprezzo supplementare di L. 0,70 per kWh, che dovrà essere riscosso dalle imprese elettriche e versato alla suindicata Cassa di conguaglio.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato provvedimento n. 101.

CAPITOLO III

Forniture di energia elettrica per usi diversi dalla illuminazione con potenza fino a 30 KW

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 101 dell'11 agosto 1943 e n. 5 del 30 agosto 1946 si dispone quanto segue.

Le imprese elettriche sono autorizzate ad applicare le tariffe unificate appresso riportate con la limitazione che, nei confronti degli utenti, non risulti un aumento superiore al 30% rispetto ai prezzi corrispondenti alle tariffe legalmente praticate. Tuttavia, le imprese elettriche hanno la facoltà di applicare agli utenti le tariffe unificate moltiplicate per il coefficiente 0,67.

In deroga alle norme contenute nei ricordati provvedimenti n. 101 e n. 5, le imprese elettriche hanno l'obbligo di ridurre le tariffe ed i prezzi legalmente praticati che superino le tariffe unificate appresso riportate, moltiplicate per il coefficiente 1,33 e di portarle a questo livello.

Nei casi di applicazione da parte delle imprese elettriche delle tariffe unificate, o di tariffe derivate, come sopra indicato, da quelle unificate, entrano in vigore le norme di cui ai capitoli IV e V del presente provvedimento.

Le tariffe derivate da quelle unificate, attraverso l'applicazione dei coefficienti di 0,67 e di 1,33, dovranno essere arrotondate in più o in meno fino alle 10 lire per le quote fisse e fino ai 10 centesimi per i prezzi del kWh, con l'arrotondamento al livello superiore per i valori terminali uguali a 5.

A) Tariffe unificate per forniture di energia elettrica per usi elettrodomestici.

a) Per potenze fino a 15 kVA.

1. - Tariffa di tipo binomio:

L. 300 -- di quota fissa mensile più

L. 10,60 per ogni kWh consumato.

2. - Tariffa di tipo a minimo garantito:

L. 13,90 per ogni kWh consumato con minimo garantito di 60 kWh mensili;

L. 12,50 con minimo garantito di 100 kWh mensili;

L. 11 -- con minimo garantito di 150 kWh mensili.

3. - *Tariffa a consumo libero:*

- L. 60 -- di quota fissa mensile più
- L. 25 -- per ogni kWh consumato.

b) *Per potenze fino a 2,5 kVA.*

1. - *Tariffa di tipo binomio:*

- L. 420 -- di quota fissa mensile più
- L. 10,60 per ogni kWh consumato.

2. - *Tariffa di tipo a minimo garantito:*

- L. 13,20 per ogni kWh consumato con minimo garantito di 100 kWh mensili;
- L. 11,80 con minimo garantito di 150 kWh mensili;
- L. 11,30 con minimo garantito di 200 kWh mensili.

c) *Per potenze fino a 4 kVA.*

1. - *Tariffa di tipo binomio:*

- L. 670 -- di quota fissa mensile più
- L. 10,69 per ogni kWh consumato.

2. - *Tariffa di tipo a minimo garantito:*

- L. 15,10 per ogni kWh consumato con minimo garantito di 100 kWh mensili;
- L. 13,10 con minimo garantito di 150 kWh mensili;
- L. 12 -- con minimo garantito di 200 kWh mensili;
- L. 11,30 con minimo garantito di 300 kWh mensili.

Per le potenze superiori a 4 kVA si applica la tariffa di tipo binomio di cui sopra, ma la quota fissa mensile viene aumentata di L. 170 per ogni kVA di potenza oltre i primi 4 kVA.

Nei casi in cui siano in atto forniture a minimo garantito per potenze superiori ai 4 kVA, la tariffa unificata corrispondente si deriva dalla tariffa binomia di uguale potenza riferita ai consumi garantiti nei singoli contratti.

d) Null'altro è dovuto dall'utente per i titoli di nolo contatore, nolo presa, diritto di esazione e simili.

B) Forniture di energia elettrica per usi promiscui.

La determinazione di tariffe promiscue, per illuminazione e per usi domestici diversi dalla illuminazione, sarà fatta derivandola dalle tariffe per illuminazione e per usi elettrodomestici di cui, rispettivamente, al capitolo II e al presente capitolo.

C) Tariffe unificate per forniture di energia elettrica per forza motrice ed usi industriali per potenze fino a 30 kW.

a) Tariffe di tipo binomio fino a 30 kW con utilizzazione normale.

Potenza impegnata in kW	Corrispettivo per kW/mese	Prezzo del kWh
Fino a 2	860	12,50
Da oltre 2 a 5		11,30
Da oltre 5 a 10		10,10
Da oltre 10 a 20		7,90
Da oltre 20 a 30		6,70

b) Tariffe di tipo binomio fino a 10 kW con utilizzazione ridotta (utenze artigiane).

Potenza impegnata in kW	Corrispettivo per kW/mese	Prezzo del kWh
Fino a 2	430	18,00
Da oltre 2 a 5		16,60
Da oltre 5 a 10		14,60

c) Tariffa per piccoli usi industriali fino a 4 kW :

- L. 100 - per kW/mese;
- L. 25 per kWh consumato.

d) Tariffe di tipo minimo garantito per usi industriali ed artigiani fino a 30 kW.

Potenza impegnata in kW	Ore mensili garantite			
	30	50	75	100
	Lire per kWh			
Fino a 2	28,30	21,20	21,60	19,20
Da oltre 2 a 5	28,10	23,00	20,10	18,20
Da oltre 5 a 10	26,10	21,10	18,50	17,00

Potenza impegnata in kW	Ore annue garantite		
	1200	1800	3000
	Lire per kWh		
Da oltre 10 a 20 . . .	15,10	12,50	10,30
Da oltre 20 a 30 . . .	13,90	11,30	9,10

e) *Tariffe di tipo binomio per usi irrigui fino a 30 kW:*

1. - ITALIA SETTENTRIONALE

(Veneto - Lombardia - Piemonte - Liguria - Emilia - Romagna)

	3 mesi		4 mesi		5 mesi		6 mesi	
	kW mese L.	kWh L.	kW mese L.	kWh L.	kW mese L.	kWh L.	kW mese L.	kWh L.
Fino a 2 kW		10,10		9,60		9,10		8,90
Da 2 a 5 kW		8,90		8,10		8,20		7,90
Da 5 a 10 kW	710	7,90	700	7,10	650	7,20	610	7,00
Da 10 a 20 kW		7,20		6,70		6,50		6,20
Da 20 a 30 kW		6,70		6,20		6,00		5,80

La tariffa si applica alle forniture stagionali da eseguirsi nel periodo 1° maggio-31 ottobre; la fornitura può avere inizio dal 1° o dal 15 di ogni mese.

**2. - ITALIA CENTRO-MERIDIONALE
(RIMANENTI REGIONI) ED INSULARE**

Potenza impegnata in kW	Corrispettivo per kW/mese	Prezzo del kWh
Fino a 2	360	12,50
Da oltre 2 a 5		11,30
Da oltre 5 a 10		10,10
Da oltre 10 a 20		7,90
Da oltre 20 a 30		6,70

Si applica la sopraindicata tariffa unificata per forza motrice fino a 30 kW senza alcuna maggiorazione per il fatto che gli utenti agricoli useranno dell'energia elettrica per un periodo inferiore all'anno. Tale periodo non potrà però discendere al disotto dei 5 mesi; nel caso in cui scendesse al disotto dei 5 mesi, sarà pagato l'importo della quota fissa mensile per l'intero periodo di 5 mesi.

f) *Tariffe a minimo garantito per usi irrigui fino a 30 kW:*

1. - ITALIA SETTENTRIONALE

(Veneto - Lombardia - Piemonte - Liguria - Emilia - Romagna)

Potenza impegnata in kW	Durata della fornitura			
	3 mesi: ore di utilizzazione garantite			
	200	300	400	600
	Lire per kWh			
Fino a 2	19,20	15,80	14,20	13,20
Da oltre 2 a 5	18,20	14,60	13,00	12,00
Da oltre 5 a 10	17,30	13,90	12,20	11,00
Da oltre 10 a 20	16,60	13,20	11,50	10,60
Da oltre 20 a 30	16,10	12,70	11,00	10,10

Potenza impegnata in kW	4 mesi; ore di utilizzazione garantite			
	300	400	600	800
	Lire per kWh			
Fino a 2	17,00	14,90	12,70	11,80
Da oltre 2 a 5	15,80	13,90	11,80	10,60
Da oltre 5 a 10	15,10	13,00	10,80	9,60
Da oltre 10 a 20	14,40	12,20	10,30	9,10
Da oltre 20 a 30	13,90	11,80	9,80	8,60

Potenza impegnata in kW	5 mesi; ore di utilizzazione garantite				
	400	600	800	1000	1200
	Lire per kWh				
Fino a 2	16,30	13,20	12,00	11,30	10,60
Da oltre 2 a 5	14,60	12,20	11,00	10,30	9,80
Da oltre 5 a 10	13,90	11,30	10,10	9,60	8,90
Da oltre 10 a 20	13,20	10,80	9,60	8,90	8,20
Da oltre 20 a 30	12,70	10,30	9,10	8,40	7,70

Potenza impegnata in kW	6 mesi; ore di utilizzazione garantite				
	600	800	1000	1200	1400
	Lire per kWh				
Fino a 2	13,70	12,20	11,50	10,80	10,30
Da oltre 2 a 5	13,00	11,50	10,60	10,10	9,60
Da oltre 5 a 10	12,00	10,60	9,60	9,10	8,60
Da oltre 10 a 20	11,50	9,80	9,10	8,40	7,90
Da oltre 20 a 30	10,80	9,40	8,60	7,90	7,40

La tariffa f) si applica alle forniture stagionali da eseguirsi nel periodo 1° maggio-31 ottobre; la fornitura può avere inizio dal 1° o dal 15 di ogni mese.

**2. - ITALIA CENTRO-MERIDIONALE
(RIMANENTI REGIONI) ED INSULARE**

Potenza impegnata in kW	Durata della fornitura					
	5 mesi: ore di utilizzazione garantite					
	150	250	375	500	750	1250
	Lire per kWh					
Fino a 2	28,80	21,20	21,60	19,20	16,60	11,10
Da oltre 2 a 5	28,10	23,00	20,10	18,20	15,10	13,30
Da oltre 5 a 10	26,10	21,10	18,50	17,00	14,10	12,20
Da oltre 10 a 20	---	---	---	15,10	12,50	10,30
Da oltre 20 a 30	---	---	---	13,90	11,30	9,10

Potenza impegnata in kW	6 mesi: ore di utilizzazione garantite					
	180	300	450	600	900	1500
	Lire per kWh					
Fino a 2	28,80	21,20	21,60	19,20	16,60	11,10
Da oltre 2 a 5	28,10	23,00	20,10	18,20	15,10	13,30
Da oltre 5 a 10	26,10	21,10	18,50	17,00	14,10	12,20
Da oltre 10 a 20	---	---	---	15,10	12,50	10,30
Da oltre 20 a 30	---	---	---	13,90	11,30	9,10

Potenza impegnata in kW	7 mesi: ore di utilizzazione garantite					
	210	350	525	700	1050	1750
	Lire per kWh					
Fino a 2	28,80	21,20	21,60	19,20	16,60	11,10
Da oltre 2 a 5	28,10	23,00	20,10	18,20	15,10	13,30
Da oltre 5 a 10	26,10	21,10	18,50	17,00	14,10	12,20
Da oltre 10 a 20	---	---	---	15,10	12,50	10,30
Da oltre 20 a 30	---	---	---	13,90	11,30	9,10

Potenza impegnata in kW	8 mesi: ore di utilizzazione garantite					
	240	400	600	800	1200	2000
	Lire per kWh					
Fino a 2	23,30	24,20	21,60	19,20	16,60	11,10
Da oltre 2 a 5	23,10	23,00	20,10	18,20	15,10	13,30
Da oltre 5 a 10	26,10	21,10	18,50	17,00	14,10	12,20
Da oltre 10 a 20	—	—	—	15,10	12,50	10,30
Da oltre 20 a 30	—	—	—	13,90	11,30	9,10

Per le tariffe di tipo a minimo garantito sopra riportate, in considerazione che l'impegno di consumo è stagionale, il conguaglio dell'energia ritirata dall'utente verrà effettuato a fine stagione e il pagamento di essa avrà luogo mensilmente in base all'effettivo consumo con un minimo corrispondente all'importo dell'impegno già maturato.

g) *Tariffe unificate per forniture fino a 30 kW di durata inferiore a un anno.*

Alle forniture con contratti di durata inferiore ad un anno si applicano i seguenti sconti sull'importo del canone totale annuo di potenza risultante dalle tariffe di forza motrice di tipo binomio con utilizzazione normale:

Durata del contratto	Sconto
8 mesi	10%
7 mesi	15%
6 mesi	20%
5 mesi	25%
4 mesi	30%
3 mesi	40%
2 mesi	55%
1 mese	75%

Le tariffe a minimo garantito di durata inferiore a un anno si derivano dalla tariffa binomia con le riduzioni sopra stabilite.

h) Null'altro è dovuto dall'utente per i titoli di nolo contatore, nolo presa, diritto di esazione e simili.

i) Forniture ad alta tensione.

Le tariffe previste al paragrafo C) del presente capitolo III si intendono per forniture sulla bassa tensione; ove la fornitura venga effettuata sull'alta tensione, sulla quota fissa e sui prezzi del kWh verrà praticata la riduzione dell'8%.

D) Norme comuni alle tariffe unificate.

La compensazione dei minori introiti derivanti alle imprese elettriche dalla applicazione delle norme contenute nel presente capitolo sarà effettuata come segue:

a) le imprese elettriche appresso indicate provvederanno al congruaglio per tramite delle rispettive associazioni di categoria:

per il tramite dell'Associazione Nazionale Imprese Distributrici Energia Elettrica.

Società Adriatica di Elettricità, Venezia

Società Bellunese per l'Industria Elettrica, Belluno

Società Friulana di Elettricità, Udine

Anonima Elettrica Trevigiana, Treviso

Società Elettrica Interprovinciale, Verona

Società Elettrica della Venezia Giulia, Gorizia

Società Bolognese di Elettricità, Bologna

Società Elettrica Romagnola, Ravenna

Società Idroelettrica Alto Savio, Rimini

Società Edison, Milano

Società Elettrica Bresciana, Brescia

Società Elettrica della Valle Canonica, Breno (Brescia)

Società Imprese Elettriche Dinamo, Milano

Compagnia Imprese Elettriche Liguri, Genova

Officine Elettriche Genovesi, Genova
 Soc. An. Imprese Elettriche Scrivia, Genova
 Società Emiliana Esercizi Elettrici, Parma
 Società Anonima Esteino, Milano
 Società Anonima Orobia, Lecco
 Società Ovesteino, Milano
 Società Idroelettrica Subalpina, Como
 Società Idroelettrica Piemonte, Torino
 Piemonte Centrale di Elettricità, Torino
 Vizzola « Società Lombarda per Distribuzione di Energia
 Elettrica », Milano
 Società Trentina di Elettricità, Milano
 Società Industriale Trentina, Trento
 Società Forza Elettrica Valeggio sul Mincio, Verona
 Azienda Elettrica Crespi & C., Bergamo
 Società Elettrica Selt-Valdarno, Firenze
 Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale, Pistoia
 Società Romana di Elettricità, Roma
 Società Elettrica Maremmana, Firenze
 Società Meridionale di Elettricità, Napoli
 Società Elettrica della Campania, Napoli
 Società Lucana per Imprese Idroelettriche, Napoli
 Società Generale Pugliese di Elettricità, Napoli
 Società Elettrica delle Calabrie, Napoli
 Società Elettrica Bonifiche ed Irrigazioni, Napoli
 Unione Esercizi Elettrici, Roma
 Società Idroelettrica dell'Ossola, Domodossola
 Società Generale Elettrica della Sicilia, Palermo
 Società Elettrica Sarda, Cagliari

*per il tramite della Federazione Nazionale Aziende
Elettriche Municipalizzate:*

Azienda Elettrica Comunale, Ala (Trento)
 Azienda Idroelettrica Consorziale Anagni Paliano, Ana-
 gni (Frosinone)

- Azienda Elettrica Comunale, Auronzo (Belluno)
 Azienda Elettrica Comunale, Avio (Trento)
 Azienda Elettrica Consorziale delle Città di Bolzano e
 Merano, Bolzano
 Azienda Elettrica Comunale, Borgosesia (Vercelli)
 Servizi Municipalizzati, Brescia
 Azienda Elettrica Municipalizzata, Bressanone
 Azienda Elettrica Municipalizzata, Brunico (Bolzano)
 Azienda Elettrica Municipalizzata, Campo Tures (Bol-
 zano)
 Azienda Municipalizzata, Castellone (Cremona)
 Ente Siciliano di Elettricità, Catania
 Azienda Elettrica Municipalizzata, Cremona
 Azienda Municipalizzata Acque e Luce, Enna
 Azienda Elettrica Comunale, Gattinara
 Aziende Municipalizzate Elettricità, Gas e Acqua, Gorizia
 Servizio Elettricità, Grignasco (Novara)
 Aziende Municipalizzate Acqua, Gas, Elettricità, Imola
 Azienda Elettrica Municipale, Macerata
 Azienda Elettrica Municipale, Milano
 Aziende Municipalizzate, Modena
 Ente Autonomo del Volturno, Napoli
 Azienda Idroelettrica Municipale, Osimo (Ancona)
 Azienda Elettrica Comunale, Parma
 Azienda Elettrica Municipalizzata, Pomigliano d'Arco
 (Napoli)
 Azienda Elettrica Municipalizzata Consorziale, Primiero
 (Trento)
 Azienda Municipalizzata dei Servizi Elettrici e degli
 Acquedotti, Riva del Garda (Trento)
 Azienda Comunale Elettricità ed Acqua, Roma
 Azienda Autonoma Municipalizzata, Acquedotto ed Im-
 pianto Elettrico, San Remo

- Azienda Elettrica Municipale, San Severino Marche (Macerata)
- Azienda Elettrica Comunale, Sartirana Lomellina (Pavia)
- Azienda Municipalizzata Idroelettrica Acquedotto, Selvino (Bergamo)
- Azienda Municipale Elettricit , Gas e Acqua, Seregno (Milano)
- Consorzio Idroelettrico del Bibinello, Siracusa
- Azienda Elettrica Municipale, Sondrio
- Azienda Elettrica Acquedotto Municipalizzata, Soresina (Cremona)
- Azienda Autonoma di Elettricit , Spoleto
- Azienda Elettrica Municipale, Tirano (Sondrio)
- Azienda Speciale Servizi Municipalizzati, Tolentino
- Azienda Elettrica Municipale, Torino
- Azienda Elettrica Municipale, Trani
- Azienda Comunale Servizi Elettrici, Gas, Acqua, Tramvie, Trieste
- Officina Comunale Elettrica, Udine
- Azienda Elettrica Municipalizzata, Ussita (Macerata)
- Azienda Autonoma Servizi Municipalizzati, Vercelli
- Azienda Generale Servizi Municipalizzati, Verona
- Aziende Industriali Municipalizzate, Vicenza
- Azienda Comunale Gas, Energia Elettrica, Voghera
- Azienda Elettrica Comunale, Volano (Trento)
- Azienda Elettrica Municipalizzata, Bienno (Brescia)
- Azienda Elettrica Municipalizzata, Rovereto (Trento)

b) per le altre imprese elettriche il rimborso degli eventuali minori introiti verr  effettuato dalla Cassa conguaglio di cui al successivo capitolo IX, che utilizzer  a tal fine le disponibilit  dei fondi gestiti dalla Cassa stessa.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di ammissione al rimborso da parte delle imprese elettriche di cui al presente paragrafo.

CAPITOLO IV

Condizioni e caratteristiche delle forniture di energia elettrica per usi industriali e forza motrice con potenze fino a 30 kW

Per le tariffe binomiche, stabilite al capitolo III, paragrafo C) commi a), b), c), e), g), e per quelle da esse derivate, il corrispettivo fisso mensile è riferito alla potenza contrattualmente impegnata dall'utente.

Questi avrà facoltà di superare detta potenza impegnata fino al 60% in più del suo valore; per i superi contenuti nel 25% della potenza impegnata base, corrisponderà alle aziende distributrici lo stesso corrispettivo unitario della potenza base per ogni kWh prelevato in più entro detto limite; a tale fine come potenza prelevata si assume il valore medio del prelievo effettuato nel periodo di 15 minuti primi consecutivi di maggior carico. Tale corrispettivo aggiuntivo di quota fissa sarà peraltro limitato al mese in cui si è verificato il maggior prelievo di potenza. Per i superi al di là del 25% della potenza impegnata base ed entro il limite massimo del 60% della stessa, il corrispettivo unitario per kW sarà di valore doppio a quello della potenza base. Il pagamento del corrispettivo relativo è dovuto soltanto per il mese in cui esso si è verificato.

Non è dovuto alcun aumento al prezzo per kWh per la energia prelevata con potenza superiore a quella base impegnata e nei limiti di cui sopra.

Non è ammesso alcun prelievo di potenza al di là del limite massimo del 60% della potenza impegnata base.

Per le tariffe a minimo garantito, stabilite al capitolo III, paragrafo C), commi d), f), l'impegno in ore è riferito alla potenza contrattuale. Peraltro, ove la potenza effettivamente prelevata dall'utente, e registrata dal contatore con indice di massima, dovesse superare la potenza contrattuale, sarà concessa una prima fascia di tolleranza pari al 10% della potenza contrattuale senza che l'utente debba corrispondere, per la energia prelevata entro tale limite, alcuna maggiorazione sul prezzo del kWh fissato in contratto.

Nel caso in cui la potenza effettivamente prelevata dovesse superare anche il 10% in più della potenza contrattuale, senza però superare il 40% in più della stessa, l'utente, fermo restando il prezzo del kWh consumato, sarà tenuto, limitatamente al mese in cui si è verificato il maggior prelievo di potenza, al pagamento, per ciascun kW o frazione prelevato in eccedenza alla potenza contrattuale maggiorata del 10%, di una quota di potenza pari a L. 430 per le forniture fino a 10 kW e L. 360 per le forniture da 10 a 30 kW per quanto riguarda la tariffa unificata e valori corrispondenti per le tariffe da essa derivate.

Il valore del fattore di potenza medio del prelievo non deve scendere al di sotto di 0,6 e quello istantaneo in corrispondenza del massimo carico al di sotto di 0,8. Per le utenze con potenza impegnata da oltre 10 e fino a 30 kW, il prezzo del kWh verrà maggiorato dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio inferiore a 0,8; detta maggiorazione non sarà richiesta per le utenze fino a 10 kW.

Le tolleranze di tensione sono fissate nella misura massima di più o meno il 10% e le tolleranze per la frequenza sono fissate nel 2% in più e nel 5% in meno.

Le tariffe di cui al capitolo III, paragrafo C), commi a), b), c), d), non si applicano a forniture a carattere discontinuo, nè a forniture con contratto di durata minore di un anno, nè a quelle utenze le cui caratteristiche di prelievo sono tali che

gli strumenti di misura dell'energia e della potenza non siano in grado di dare indicazioni attendibili sui loro prelievi.

CAPITOLO V

Norme transitorie di applicazione

Nell'applicazione delle tariffe unificate o di quelle da esse derivate, gli utenti sono liberi di scegliere la struttura di tariffa e il valore della potenza che essi ritengono più conveniente. Fermo restando tale principio generale, nella prima fase di applicazione del presente provvedimento di unificazione delle tariffe ad uso domestico, di forza motrice e irriguo, per potenza fino a 30 kW le aziende distributrici di energia elettrica si regoleranno come segue:

A) Agli utenti a consumo libero saranno applicate le tariffe di cui al capitolo III, paragrafo A), comma a), n. 3 (usi elettrodomestici) e al capitolo III, paragrafo C), comma c), (usi forza motrice), o quelle da esse derivate, assumendo per potenza impegnata quella indicata in contratto, per i contratti che già la prevedono, e una aliquota pari ai tre quarti della potenza installata per i contratti nei quali è indicata solo la potenza installata e non quella impegnata, sempre che vi sia installato più di un motore. Nel caso di un solo motore la potenza impegnata sarà pari alla installata.

L'utente ha però il diritto di precisare nel prosieguo della fornitura, la potenza che egli intende impegnare e ciò indipendentemente dalla potenza installata, e l'Azienda distributrice è obbligata ad accettare tale limite d'impegno salvo il controllo che si effettuerà con appositi apparecchi.

B) Agli utenti per usi elettrodomestici a tariffa binomia saranno applicate le tariffe di cui al capitolo III, paragrafo A), comma a), n. 1; comma b), n. 1; comma c), n. 1; o quelle da

essa derivate, a seconda delle potenze attualmente impegnate.

Agli utenti di forza motrice a tariffa binomia sarà applicata la tariffa di cui al capitolo III, paragrafo C), commi a) o b), oppure quelle da essa derivate, secondo che il rapporto tra quota fissa e prezzo a kWh della tariffa in vigore sia maggiore o minore di 50. Per la determinazione della potenza impegnata valgono le norme di cui al precedente paragrafo A). Fino a quando però le Aziende distributrici non disporranno di appropriati apparecchi per la misura della potenza e quindi non sarà possibile l'installazione degli stessi alla totalità degli utenti di forza motrice, le Aziende, per le utenze non ancora regolate con tale tipo di apparecchio, sono autorizzate a fatturare i kWh consumati in eccedenza sulla potenza contrattualmente impegnata, con una maggiorazione del prezzo del kWh pari al 50% del valore di tariffa.

C) Agli utenti a tariffa con minimo garantito saranno applicate le seguenti tariffe o quelle da esse derivate:

per usi elettrodomestici: quelle di cui al cap. III, paragrafo A), commi a), n. 2; b), n. 2; c), n. 2;

per usi di forza motrice: quelle di cui al cap. III, paragrafo C), comma d) e comma f).

Ove però il numero di ore garantito in contratto non trovi corrispondenza nei valori di ore impegnate, previsti nella tariffa unificata, le Aziende distributrici applicheranno lo scaglione di impegno della nuova tariffa, in quanto in essa previsto, immediatamente inferiore a quello risultante dal contratto.

L'utente ha il diritto, e l'Azienda fornitrice deve acconsentire, di garantire un numero di ore diverso, ma previsto dalla nuova tariffa, o optare per le tariffe binomie precedentemente indicate.

CAPITOLO VI

Tariffe per forniture con potenza oltre 30 kW

Per le forniture di energia elettrica (di vecchia e di nuova produzione) per potenze oltre i 30 kW, rimangono in vigore le disposizioni impartite col ripetuto provvedimento n. 101 nonché quelle contenute nel provvedimento n. 5 del 30 agosto 1946.

Per quanto riguarda in particolare l'applicazione del coefficiente di maggiorazione del 2.300%, si conferma che detto coefficiente si applica ai prezzi, alle tariffe e alle condizioni contrattuali del 1942.

CAPITOLO VII

Contributi di allacciamento

Premesso che per il riallacciamento delle utenze stagionali, il contributo non potrà superare la spesa sostenuta dalle imprese elettriche, i contributi di allacciamento che queste ultime potranno chiedere ai nuovi utenti restano determinati come appresso:

A) Per i nuovi utenti di energia per illuminazione o altri usi domestici:

a) L. 300 se nel punto dove viene richiesta la fornitura esiste già allacciamento e non viene cambiato il misuratore;

b) L. 1.000 se nel punto dove viene richiesta la fornitura esiste già l'allacciamento e venga sostituito il misuratore e detto allacciamento è sufficiente per la nuova potenza richiesta dall'utente;

c) L. 4.200 per i nuovi allacciamenti di luce o di usi domestici fino a 5 kVA di potenza a disposizione, se occorre

eseguire una derivazione da linea aerea o da montante di lunghezza non superiore ai 3 metri;

d) L. 170 per ogni metro in più di derivazione da linea aerea o da montante fino a 20 metri totali;

e) L. 5.300 per i nuovi allacciamenti promiscui (luce ed usi domestici) fino a 5 kVA complessivi se occorre eseguire una derivazione da linea aerea o da montante di lunghezza non superiore ai 3 metri;

f) L. 190 per ogni metro in più di derivazione da linea aerea o da montante fino a 20 metri totali.

Per tutti i nuovi allacciamenti per una potenza superiore ai 5 kVA o che richiedano una derivazione di lunghezza maggiore di 20 metri, il contributo di allacciamento sarà pari all'80% della spesa relativa.

Per « spesa », si intende il costo a piè d'opera dei materiali impiegati più la mano d'opera ed il 20% di spese generali.

I valori indicati dai punti *a)* ad *f)* del presente paragrafo saranno suscettibili di variazione in più o in meno col variare del numero indice dei prezzi all'ingrosso base 1933 = 1 calcolati dall'Istituto centrale di statistica. Essi sono riferiti al numero indice relativo al mese di dicembre 1951, indicato dall'Istituto centrale di statistica in 54,51 e convenzionalmente arrotondato agli effetti del provvedimento in 55.

Per ogni punto intero di variazione dall'indice in più o in meno rispetto alla base 55, i contributi indicati dai punti *a)* ad *f)* saranno aumentati o diminuiti rispettivamente di L. 5, L. 18, L. 76, L. 3, L. 96 e L. 3.

Tuttavia nessun aumento o diminuzione sarà applicato fino a che l'indice non abbia raggiunto il valore 60 in ascesa o il valore 50 in discesa. Raggiunto uno di tali limiti l'aumento o la diminuzione saranno applicati per ciascun punto intero di variazione rispetto alla base 55.

B) Per nuovi utenti di energia per usi industriali.

Per le forniture con potenza sino a 10 kW il contributo di allacciamento sarà pari all'80% della spesa relativa, definita come al precedente paragrafo.

Per le forniture oltre 10 kW il contributo di allacciamento sarà quello risultante dalla formula:

$$C = 1,30 S - 2 I$$

dove C è il contributo di allacciamento in lire;

S la spesa in lire come sopra definita;

I è l'introito presunto medio annuale della nuova fornitura.

L'importo di C non potrà mai essere inferiore a $0,5 S$, nè superiore a S .

Tutti i contributi di allacciamento contemplati dal presente capitolo si intendono per allacciamenti tecnicamente possibili sulle esistenti reti.

CAPITOLO VIII

Energia di nuova produzione e sovrapprezzo sulle forniture con potenza superiore a 30 kW

Al fine di corrispondere alle aziende produttrici un contributo integrativo dei prezzi bloccati di vendita per ogni kWh prodotto dai nuovi impianti elettrici entrati in servizio dal 1° gennaio 1949, è posto a carico di tutti gli utenti per forniture di energia elettrica con potenza superiore a 30 kW un sovrapprezzo, per ogni kWh di effettivo consumo, fissato nella misura seguente:

- L. 2,50 per le forniture di energia elettrica con potenza fino a 100 kW;
- L. 2,25 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 100 kW e fino a 500 kW;

- L. 2 - per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 500 kW e fino a 1000 kW;
- L. 1 - per le forniture di energia elettrica con potenza superiore a 1000 kW;
- L. 0,50 per le forniture di energia elettrica destinate ai processi industriali elettrochimici ed elettrosiderurgici, processi che saranno precisati con l'applicazione tassativa delle disposizioni riguardanti le esenzioni dal pagamento del sovrapprezzo termoelettrico,

Per le forniture occasionali di energia con potenza superiore a 1000 kW, il sovrapprezzo è fissato nella misura di L. 0,25.

Sono esenti dal pagamento dei sovrapprezzi di cui sopra:

a) gli autoproduttori per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti gestiti sotto la stessa ragione sociale;

b) le utenze sottese per l'energia loro spettante a tale titolo fermo restando che, per la parte di tale energia eventualmente ceduta a terzi, l'utente sotteso deve applicare a carico dell'acquirente i sovrapprezzi prescritti;

c) i distributori, ai quali tuttavia incombe l'obbligo di applicare i sovrapprezzi nei confronti della propria utenza, secondo le norme contenute nel presente provvedimento;

d) gli utenti oltre i 30 kW che abbiano un prezzo legalmente praticato uguale o superiore a quello corrispondente alla tariffa unificata per la potenza di 30 kW moltiplicata per il coefficiente 1,33.

Viene consentita l'esenzione parziale dei sovrapprezzi di cui sopra agli utenti oltre i 30 kW che abbiano un prezzo inferiore a quello risultante dalla tariffa unificata per la potenza di 30 kW moltiplicata per il coefficiente 1,33 e che, con l'applicazione dei sovrapprezzi indicati, verrebbe superato. In questo caso, la misura del sovrapprezzo risulta dalla differenza tra il

prezzo derivato dalla tariffa unificata maggiorata come sopra e quello legalmente praticato.

La richiesta di esonero, totale o parziale, dal sovrapprezzo dovrà essere presentata per il tramite delle aziende fornitrici nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Comitato interministeriale prezzi.

L'importo di detti sovrapprezzi sarà riscosso dalle imprese elettriche e versato alla Cassa congruaglio per le tariffe elettriche di cui al capitolo IX.

Detta Cassa provvederà a corrispondere alle aziende produttrici aventi diritto, un contributo integrativo per ogni kWh effettivamente prodotto dai nuovi impianti a decorrere dal 1° febbraio 1953 e venduto a terzi, contributo che viene stabilito nella misura indicata nel seguente prospetto per la energia proveniente da impianti completamente nuovi.

	Misura del contributo integrativo in lire per kW prodotto		
	da impianti completi entrati in servizio		da impianti di cui si inizia la costruzione
	negli anni 1949-1950	dopo il 1-1-1951	dopo il 1-1-1953
<i>Impianti idroelettrici</i>			
— ad acqua fluente	1,30	2,60	3,50
— con serbatoio di regolazio- ne stagionale	2,30	3,60	4,50
<i>Impianti termoelettrici</i>			
— fino ad un massimo di uti- lizzazione di duemila ore annue della potenza effi- ciente	1,30	2,60	3,00
— per la utilizzazione della potenza efficiente ecceden- te le duemila ore annue .	0,50	0,80	1,00
<i>Impianti geotermoelettrici</i> . .	0,50	0,80	1,00

Per quanto riguarda l'energia prodotta dagli autoproduttori, essa sarà ammessa al contributo limitatamente a quei quantitativi che rappresentino normali forniture di energia a prezzi bloccati, sia ad utenti diretti, sia ad aziende elettrocommerciali, per essere destinate all'utenza normale.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento viene presa per base di individuazione delle aziende la situazione giuridica esistente al 1° gennaio 1953 risultante da atto pubblico.

Si intendono per nuovi impianti quelli entrati in servizio dal 1° gennaio 1949 e che non sono in sostituzione di precedenti installazioni.

Le aziende produttrici, che ritengono di avere diritto al contributo integrativo, debbono applicare ai generatori degli impianti, ai quali il contributo si riferisce, appositi contatori sigillati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e dovranno provvedere a far leggere dallo stesso Ufficio la posizione dei contatori medesimi dopo le ore zero del 1° febbraio 1953, dando comunicazione degli estremi della lettura al Comitato interministeriale dei prezzi in uno con la domanda di ammissione al contributo, che dovrà essere presentata con le forme e le modalità che saranno dettate dallo stesso Comitato con successivo provvedimento.

I predetti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) dovranno comunicare da parte loro al Comitato interministeriale dei prezzi l'esito degli accertamenti eseguiti.

L'ammissione all'integrazione di ogni singolo impianto sarà sanzionata, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con un provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, che preciserà la misura del contributo spettante alla nuova energia tanto per gli impianti nuovi, quanto ed in misura proporzionalmente ridotta, per la nuova energia proveniente da ampliamenti.

Ove necessario, il Comitato interministeriale dei prezzi provvederà alla determinazione dei prezzi di vendita della

energia di nuova produzione ammessa al beneficio della integrazione.

CAPITOLO IX

Cassa conguaglio per le tariffe elettriche

Il « Fondo conguaglio sovrapprezzo termoelettrico », di cui al provvedimento n. 16 del 15 marzo 1946 e successivi, assume dal 1° febbraio 1953 la denominazione di « Cassa conguaglio per le tariffe elettriche ».

Fermi restando gli attuali compiti istituzionali di detto Fondo e tutte le vigenti disposizioni relative all'applicazione del sovrapprezzo termoelettrico ed alle esenzioni, si dispone che alla nuova Cassa di conguaglio affluiscano gli importi relativi ai sovrapprezzi di cui ai capitoli II e VIII del presente provvedimento.

Di conseguenza, la Cassa conguaglio istituirà quattro distinti Fondi così denominati:

Fondo conguaglio sovrapprezzo termoelettrico;

Fondo conguaglio tariffe per forniture di illuminazione;

Fondo conguaglio per gli usi elettrodomestici e la forza motrice sotto i 30 kW;

Fondo conguaglio per contributo integrativo all'energia prodotta dai nuovi impianti.

Da ciascuno di tali Fondi saranno prelevati gli importi occorrenti rispettivamente:

a) per assolvere i compiti demandati al preesistente Fondo conguaglio sovrapprezzo termoelettrico;

b) per corrispondere l'importo del minore introito alle imprese elettriche che, ai sensi del cap. II del presente provvedimento, avranno diminuito il prezzo di vendita per kWh per uso di illuminazione privata a L. 42;

c) per effettuare il conguaglio dei minori introiti derivanti dalla applicazione delle norme contenute nel capitolo III per le aziende considerate nel capitolo stesso al paragrafo D) comma b);

d) per corrispondere alle aziende produttrici che ne abbiano diritto il contributo integrativo di cui al capitolo VIII del presente provvedimento.

E' consentito il trasferimento di somme dall'uno all'altro dei quattro fondi suiudicati.

Con successivo provvedimento saranno emanate dal Comitato interministeriale dei prezzi le altre norme e modalità per la effettuazione dei conguagli.

CAPITOLO X

Disposizioni finali

E' temporaneamente sospesa la facoltà concessa ai Comitati provinciali dei prezzi, con provvedimento n. 27 del 13 agosto 1947, riguardante la revisione delle tariffe elettriche delle aziende che distribuiscono energia prodotta esclusivamente per via termica.

Le aziende, per le quali manchi il riferimento ai prezzi bloccati perchè sorte dopo il 1942 in zone sprovviste di energia elettrica, dovranno presentare domanda al Comitato interministeriale dei prezzi per il riconoscimento dei costi effettivi di produzione e per la determinazione della quota di integrazione spettante.

PROVVEDIMENTO n. 354 del 23 febbraio 1953 (Gazz. Uff. n. 47 del 26 febbraio 1953).

A chiarimento e ad integrazione di alcuni capitoli del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 (pubblicato nella *Gaz-*